Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 17/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto – legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n.9, avente ad oggetto "Misure urgenti a sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.35, ove si prevede

che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COBVID-19 non possono essere adottate, e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze

sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure

statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere

generale " di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di

assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia

riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si

ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel

rispetto del limite posto dall'art.35, del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

Ritenuto, quindi, di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale sino al giorno 18 aprile 2020 incluso, garantendo comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari più stretti;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Ritenuto pertanto necessario emettere l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

La chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 18 aprile 2020 incluso, garantendo comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari più stretti;

la sospensione all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

in caso di proroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i termini della presente Ordinanza si intendono allineati al nuovo provvedimento ministeriale.

Dalla Casa Comunale 31 marzo 2020



Il Sindaco
F.to Giovanni Greco